

**Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
Delegazione Distrettuale di Tolmezzo**

Stagione Sportiva 2010/2011

COMUNICATO UFFICIALE N° 36 DEL 24 NOVEMBRE 2010

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

1.1. Circolare N. 16 della L.N.D. – Ufficio Studi Tributari

Trascriviamo qui di seguito stralcio della Circolare n. 16 della L.N.D. riportante copia della Circolare n° 10 -2010 dell'Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C. del 15 novembre 2010.

UFFICIO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 10

Oggetto : Prossime scadenze fiscali 2010

Si riportano, di seguito, le date di scadenza dei principali adempimenti fiscali che devono essere osservati fino a tutto il 2010, fermo restando il termine periodico del giorno 16 di ciascun mese per l'effettuazione dei versamenti delle ritenute IRPEF, dei contributi previdenziali, delle liquidazioni e dei versamenti IVA, nonché del giorno 15 di ciascun mese per l'annotazione, da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche, che hanno optato per la legge n. 398/91, sul prospetto ex D.M. 11 febbraio 1997 delle operazioni effettuate nel mese precedente.

30 novembre 2010

- Società e associazioni con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (bilancio al 31 dicembre):

Versamento con modalità telematiche della 2^a o unica rata di acconto relativo all'anno 2010 delle imposte IRES e IRAP con il codice di tributo 2002 per l'IRES e 3813 per l'IRAP.

- Persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati:

Versamento della 2^a o unica rata di acconto per l'anno 2010 dell'IRPEF e IRAP con il codice di tributo 4034 per l'IRPEF e 3813 per l'IRAP. Il versamento va effettuato con Mod. F 24 con modalità telematiche per i titolari di partita IVA ovvero con Mod. F 24 presso banche, agenzie postali e concessionari per i non titolari di partita IVA.

16 dicembre 2010

- Società e associazioni con esercizio sociale dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010:

Versamento delle imposte IRES e IRAP a saldo per il periodo d'imposta 2009/2010 (bilancio al 30 giugno 2010) ed in acconto per il periodo d'imposta 2010/2011 (bilancio al 30 giugno 2011). Il versamento va effettuato con Mod. F 24 con modalità telematiche utilizzando il codice 2003 per il saldo IRES 2009 ed il codice 3800 per il saldo IRAP 2009, mentre per gli acconti va utilizzato il codice 2001 per il 1^o acconto IRES 2010 ed il codice 3812 per il 1^o acconto IRAP.

- *Versamento saldo ICI (per tutti i soggetti proprietari di immobili).*

27 dicembre 2010

- Versamento dell'acconto IVA annuale: Dal versamento sono esonerate le società e associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la legge n. 398/91.

L'acconto IVA, va versato se di importo superiore ad € 103,30, e va determinato seguendo alternativamente i seguenti criteri:

a) metodo storico : l'acconto va calcolato nella misura dell'88% dell'IVA dovuta per il mese di dicembre dell'anno precedente se la società esegue le liquidazioni mensilmente, o di quella dovuta per l'ultimo trimestre dell'anno precedente se il contribuente effettua trimestralmente la liquidazione dell'imposta;

b) metodo previsionale: l'acconto è pari all'88% dell'IVA che si prevede di dover versare da parte dei contribuenti mensili per il mese di dicembre 2010, o che si prevede di dover versare in sede di dichiarazione annuale da parte dei contribuenti trimestrali;

c) metodo della liquidazione al 20 dicembre 2010: l'acconto deve essere pari all'IVA dovuta relativamente alle operazioni al 20 dicembre 2010.

31 dicembre 2010

- Scadenza del termine per effettuare l'opzione per l'applicazione della legge n. 398/91 da parte delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche con proventi commerciali non superiori a 250.000 euro. L'opzione si effettua dandone comunicazione all'Ufficio delle entrate ed all'Ufficio SIAE competenti.

- Termine entro il quale i soggetti di cui sopra devono far vidimare il prospetto ex D.M. 11 febbraio 1997 da tenere per l'anno 2011.

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

2.1 Consiglio Direttivo

2.1.1 Riunione Consulta Regionale

Si comunica che la Consulta Regionale è convocata il giorno lunedì 29.11.2010 alle ore 18.30 presso la Sala Municipale di Porpetto (uscita autostradale di Porpetto, 200 metri sulla destra).

3.1 Segreteria

3.1.1 Risoluzione Consensuale Dei Trasferimenti e Delle Cessioni a Titolo Temporaneo

Si richiama l'attenzione delle Società su quanto in oggetto, sulle procedure e sulle scadenze previste dal comma 2 dell'art.103 bis delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.:

“La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo è altresì consentita per i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti”. Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso tra il **1° Settembre** ed il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive (**16 Dicembre 2010 – ore 19.00**);

gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere depositati presso le Leghe, le Divisioni e i Comitati Regionali e Provinciali competenti o spediti a mezzo plico raccomandato così come previsto dall'art.39, punto 5), delle N.O.I.F..

Ripristinati così i rapporti con l'originaria Società, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successiva.

Il calciatore medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive (1 Dicembre – 16 Dicembre 2010) SOLTANTO SE L'ACCORDO TRA LE PARTI SIA STATO FORMALIZZATO E DEPOSITATO (o spedito a mezzo plico raccomandato) ENTRO IL GIORNO CHE PRECEDE L'INIZIO DEL SECONDO PERIODO STABILITO PER LE CESSIONI E I TRASFERIMENTI MEDESIMI (ENTRO E NON OLTRE IL 30 NOVEMBRE 2010).

4. Giustizia Sportiva

4.1 Delibere della Commissione Disciplinare

La Commissione Disciplinare Territoriale F.V.G. costituita dall'avv. Silvio Franceschinis (presidente), dall'avv. Luca De Pauli e dal dott. Daniele Pezzetta (componenti effettivi), e dall'avv. Severino Lodolo (componente supplente), con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Adriano Giordano, nel corso della riunione dell'11.11.2010, prorogata al 15-16.11.2010, ha assunto la seguente decisione:

RECLAMO dell'A.S.D. REAL IMPONZO CADUNEA (campionato Giovanissimi) in merito alla squalifica per cinque gare effettive del proprio calciatore MAZZOLINI Nicola (in C.U. n° 32 del 29.10.2010 Del. Tolmezzo).

-
Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 32 dd. 29.10.2010 il G.S.T. della Delegazione di Tolmezzo infliggeva al calciatore MAZZOLINI Nicola la squalifica per cinque gare effettive *“per aver colpito l'arbitro con il pallone da circa 5 - 6 metri a fine gara”*.

Con tempestivo reclamo la società impugnava tale decisione, negando il gesto del proprio calciatore, ed affermando che altro calciatore (di cui ha reso esplicito il nome), in sua vece, aveva colpito il pallone a fine gara in direzione degli spogliatoi; ma non con le mani bensì con i piedi, da una distanza di circa 25 metri, a ciò richiesto dal dirigente in panchina. La palla, nella descrizione della ricorrente, avrebbe rimbalzato a terra e sarebbe finita addosso all'Arbitro, attingendolo alla nuca con dinamica del tutto accidentale.

La società ha chiesto di essere sentita e, a ciò convocato all'udienza dell'11.11.2010, il suo presidente ha confermato al cospetto della C.D.T. la sua versione dei fatti, che è completamente diversa da quella che appare dal rapporto arbitrale e dal suo supplemento, ma tale da evidenziare una illogicità di fondo nella descrizione resa dal Direttore di Gara.

Vige sempre il noto principio enunciato dall'art. 35/1.1 C.G.S. *“I rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”*; però questa volta alcune gravi contraddizioni emergenti dal rapporto, hanno convinto la C.D.T. della necessità (non della semplice opportunità) di sentire a ulteriori chiarimenti il Direttore di Gara, giovanissimo anche lui, così come i calciatori che ha diretto, e quindi probabilmente inesperto. L'art. 34/5 C.G.S., infatti, dispone che gli Organi della Giustizia Sportiva possono richiedere agli ufficiali di gara supplementi di rapporto e disporre la loro convocazione.

A tal fine, la C.D.T. ha richiesto al rappresentante AIA di contattare l'Arbitro, e in tal senso questi si è attivato, telefonandogli e preannunciando la telefonata della C.D.T. per la serata di giovedì 11.11.2010. Il Direttore di Gara, però, in quella serata non ha risposto al telefono.

Il rappresentante AIA, a richiesta della C.D.T., nella giornata successiva lo ha ricontattato preannunciandogli la telefonata del presidente della C.D.T. nel pomeriggio di sabato 13.11.2010: ma anche alla seconda chiamata della C.D.T., il giovane Arbitro non ha risposto, mentre la linea del suo telefono appariva non connessa. Con ciò il giovanissimo Arbitro ha probabilmente dimostrato una immaturità del tutto connaturata alla sua giovanissima età, e forse anche comprensibile; ma certamente non giustificabile, anzi addirittura incompatibile con le esigenze del ruolo a cui volontariamente egli si è prestato accedendo al corso arbitri e tesserandosi.

L'Arbitro è il primario organo, per così dire, “sensoriale” della Federazione, la quale principalmente attraverso i cinque sensi del Direttore di Gara è in grado di conoscere i “fatti” rilevanti che accadono sui campi di gioco. Attraverso la descrizione fattuale delle vicende che sono state percepite sensorialmente dall'Arbitro, gli Organi della F.I.G.C. sono in grado di apprendere i risultati delle gare, da cui stilare le classifiche, e gli Organi di Giustizia sono in grado di apprendere le condotte rilevanti sotto l'aspetto disciplinare, da cui provvedere con le giuste sanzioni.

Le esigenze di agilità e di snellezza della Giustizia Sportiva impongono che venga assunta una decisione nel più breve tempo possibile e, se il Direttore di Gara non fornisce le delucidazioni che la C.D.T. gli chiede in ordine alla logica della dinamica degli accadimenti che l'Arbitro stesso ha descritto a

referto suscitando dubbi di ragionevolezza e logicità, non avendo la C.D.T. strumenti per imporre al Direttore di Gara un riscontro che questi non vuole dare, ai sensi dell'art. 2 C.G.S. la C.D.T. deve conformare la propria decisione ai principi generali di diritto, applicabili nell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, nonché a quelli di equità e correttezza sportiva.

Ebbene, in virtù dell'universale principio penalistico "*in dubio pro reo*", la descrizione fattuale che l'Arbitro ha reso in termini di illogicità, a fronte della dinamica assolutamente lineare e coerente resa dalla reclamante, impongono alla C.D.T. di mandare assolto l'incolpato dalla violazione ascritta.

Dovendo dare piena motivazione di un caso tanto particolare, la C.D.T. ritiene di dover esporre le illogicità emerse. A referto, l'Arbitro ha descritto di aver ricevuto dopo la fine della gara "una pallonata in testa" dal calciatore MAZZOLINI Nicola, senza null'altro aggiungere.

Ai chiarimenti doverosamente richiestigli dal G.S.T., l'Arbitro ha precisato che il calciatore incolpato gli "*ha tirato addosso il pallone con le mani, da una distanza di 5 – 6 metri che mi ha colpito nella nuca senza procurarmi particolare dolore. Pur avendo visto l'accaduto, né i suoi compagni né un suo dirigente hanno fatto nulla per calmarlo. Nel momento in cui mi sono accorto dell'accaduto, il giocatore si è azzittito, rientrando negli spogliatoi.*"

Letta la ricostruzione resa dalla società (che il G.S.T. non aveva avuto modo di conoscere), la verbalizzazione si evidenzia illogica. E il sospetto di illogicità diventa insuperabile in considerazione della condotta inerte e reticente dell'Arbitro, a fronte dei solleciti della C.D.T..

L'Arbitro descrive indirettamente una condotta accesa ed urlante del calciatore, affermando che solo dopo il fatto questi si è azzittito e calmato, peraltro da solo, senza l'intervento dei suoi dirigenti, né dei suoi compagni di squadra. Ma l'Arbitro non può aver visto quel calciatore, che era a breve distanza da lui, tirare la palla nella sua direzione, né con le mani né con i piedi, perché ha ricevuto il colpo sulla nuca, e solo in quel momento si è "accorto dell'accaduto".

Se è così, la sua verbalizzazione va ricostruita secondo una logica descrizione fattuale dell'episodio: l'Arbitro ha visto il calciatore a cinque/sei metri dietro di lui (fatto); lo ha sentito urlare e agitarsi nei suoi confronti (fatto), poi ha ricevuto il pallone sulla nuca (fatto). Dopo il colpo, nessuno dei dirigenti né dei compagni si è indirizzato verso il calciatore (fatto) il quale si è azzittito e calmato (fatto) ed è andato dritto negli spogliatoi (fatto).

L'Arbitro deve aver "ritenuto" (valutazione dei fatti percepiti) che sia stato proprio quel calciatore a tirargli la palla addosso, ma non lo ha "visto" perché si è accorto del "fatto" solo in diretta conseguenza della percezione del colpo sulla nuca. E giacché la palla non gli ha fatto male, con suo personale ragionamento logico deve aver "ritenuto" che quel calciatore gliela abbia tirata con le mani (valutazione dei fatti percepiti): infatti, se il pallone fosse stato calciato [con i piedi] dal calciatore che era agitato e non si calmava, dalla breve distanza in cui questi si trovava, presumibilmente l'Arbitro avrebbe percepito dolore dal colpo subito (valutazione di normale esperienza).

Così, ancora inesperto (ma abbiamo conosciuto alcuni arbitri anche più anziani confondere i "fatti" con le "valutazioni"!) ha verbalizzato quanto ha ritenuto di aver inteso.

Le "valutazioni" (considerazioni soggettive che *derivano* da "fatti" o da "esperienze", ma che non *descrivono* "fatti" direttamente percepiti in quel frangente) sono sottratte alla disponibilità dell'Arbitro, che così ha avocato a sé una competenza a lui negata, e riservata agli Organi di Giustizia Sportiva.

Concludendo, la C.D.T. ha forti argomenti per determinare che la interpretazione dei "fatti" descritti dalla società, la cui tesi appare assolutamente lineare, logica e credibile, sia compatibile con la descrizione dei "fatti" che emergono tra le righe del rapporto arbitrale, che però la C.D.T. deve ripulire da tutte le false ed inesperte personali "valutazioni" del giovane Arbitro.

Tale attività interpretativa dei "fatti" emergenti dal rapporto arbitrale è riconosciuta dall'art. 36/3 C.G.S. alla Commissione Disciplinare Territoriale che, **se valuta diversamente, in fatto o in diritto**, le risultanze del procedimento di prima istanza, **riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nel merito.**

Dai "fatti" descritti a referto, in mancanza di ulteriori chiarimenti che l'Arbitro ha negato alla C.D.T., non emergono certezze (neppure alla luce dell'art. 35 C.G.S.) che sia stato il calciatore MAZZOLINI Nicola a gettare il pallone in direzione dell'Arbitro, attingendolo alla nuca, perché in assenza di ulteriori spiegazioni appare illogico che l'Arbitro possa aver visto partire il colpo dalle mani del calciatore; e la descrizione di una dinamica illogica esclude che il rapporto contenga "fatti". Ne deriva, come preannunciato, che il calciatore andrà assolto da quell'incolpazione.

Ma dal rapporto di gara apprendiamo in ogni caso un "fatto" rilevante sotto l'aspetto disciplinare, addebitabile allo stesso giovane calciatore: questi ha usato una condotta di veemente protesta verbale verso il Direttore di Gara. Quelle veementi proteste rese certamente dal calciatore incolpato, che traspaiono come "fatti" inequivocabili tra le righe dalla ingenua descrizione arbitrale, vengono dalla C.D.T. interpretate come condotta irrispettosa nei confronti dell'Ufficiale di Gara che, ai sensi dell'art. 19 punto 4 lett. a) C.G.S., comportano a carico del calciatore responsabile la sanzione della squalifica per almeno due giornate.

P. Q. M.

La C.D.T. FVG, in accoglimento parziale del reclamo, derubrica a mera azione irrispettosa nei confronti dell'Arbitro la condotta contestata al calciatore MAZZOLINI Nicola e, per l'effetto, revoca la squalifica per cinque gare comminata dal G.S.T. e dispone la squalifica per **due giornate** effettive di gara, ivi computando le giornate di squalifica eventualmente già scontate per effetto della sanzione annullata.

Dispone per la restituzione della tassa reclamo.

ATTIVITA' AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

1. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

1.1 Termini di Tesseramento

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI "GIOVANI"

Art. 107 delle Norme Organizzative Interne (svincolo per rinuncia)

I calciatori "Giovani" tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da inoltrare o depositare, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:

- da mercoledì 1° dicembre a giovedì 16 dicembre 2010 (ore 19.00).

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 17 dicembre 2010.

2. CAMPIONATO GIOVANISSIMI 2010/2011

2.1) Risultati Gare

Gare del 21 novembre - 3^ Ritorno		
ARTA TERME	- CAVAZZO	0 - 4
MOBILIERI	- VELOX	3 - 1
NUOVA TARVISIO	- MOGGESE	7 - 0
OVARESE	- EDERA	4 - 0
VILLA	- REAL I.C.	1 - 3
Riposa	SAN PIETRO	

2.2) Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Territoriale avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 23 novembre 2010, ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari:

GIOCATORI AMMONITI CON DIFFIDA - 3^ INFRAZIONE

De Crescenzo Samuele (Nuova Tarvisio)

2.3) Sospensione Campionato

Il campionato viene sospeso per la pausa invernale e riprenderà a primavera in data da definire.

2.4) Classifica alla data della sospensione

SOCIETA'	PUNTI	G.	V.	N.	P.	G.F.	G.S.
1 OVARESE	39	13	13	0	0	98	8
2 NUOVA TARVISIO	33	12	11	0	1	48	6
3 SAN PIETRO	24	12	8	0	4	36	21
4 VELOX	22	12	7	1	4	33	30
5 MOBILIERI	21	12	6	3	3	31	22
6 CAVAZZO	18	13	6	0	7	33	29
7 REAL IMPONZO/ CADUNEA	14	12	4	2	6	18	34
8 VILLA	13	13	4	1	8	37	45
9 EDERA	11	13	2	4	5	17	46
10 ARTA TERME	4	13	1	1	11	12	52
11 MOGGESE	1	13	0	1	12	15	85

3. TORNEO PULCINI 2010/2011 IN PALESTRA**3.1) Gare disputate****GIRONE A - PALESTRA SUTRIO**

Gare del 20/21.11.2010 - 1^ Andata		
MOBILIERI A	- MOBILIERI B	Disp.
MOBILIERI C	- ARTA TERME	Disp.

GIRONE B - PALESTRA VILLA

Gare del 20.11.2010 - 1^ Andata		
VILLA	- VERZEGNIS	Disp.
REAL I.C.	- STELLA AZZURRA	Disp.

GIRONE C - PALESTRA AMPEZZO

Gare del 21.11.2010 - 1^ Andata		
AUDAX	- EDERA	Disp.
FOLGORE	- CAVAZZO	Disp.

GIRONE D - PALESTRA TARVISIO

Gare del 20.11.2010 - 1^ Andata		
NUOVA TARVISIO A	- VAL RESIA A	Disp.
NUOVA TARVISIO B	- VAL RESIA B	Disp.

3.2) Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Territoriale avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 23 novembre 2010, non ha adottato alcun provvedimento disciplinare.

Publicato ed affisso all'albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 24 novembre 2010.

Il Segretario
- Flavia Danelutti -

Il Delegato Distrettuale
- Emidio Zanier -